

NORME GENERALI

MIP CNAI

ART. 1 – E' costituito ad iniziativa del C.N.A.I - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori e per volontà, delle Organizzazioni del Gruppo, (U.C.I.C.T - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo, U.N.A.P.I.- Unione Nazionale Artigianato Piccola Impresa, U.N.A.- Unione Nazionale dell'Agricoltura, M.C.M. CNAI - Movimento Cooperative Mutue CNAI, C.I.P. CNAI - Centro Italiano Professionisti CNAI, C.I.E. CNAI - Centro Italiano Extracomunitari) il Movimento Italiano Pensionati CNAI - M.I.P. CNAI, con sede in Chieti presso la sede nazionale del C.N.A.I.

Essa è l'Organizzazione Nazionale dei pensionati soci delle Organizzazioni del Gruppo C.N.A.I.

Obiettivo principale del M.I.P. CNAI è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale che a tutti i cittadini a prescindere dall'età e della loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria persona attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali e morali a livello individuale e sociale.

Secondo questi indirizzi, impegni fondamentali del M.I.P. CNAI nell'ambito dell'azione politica del Gruppo CNAI sono: la tutela della previdenza e della salute, condizioni economiche dignitose e lo sviluppo economico del Paese.

Il M.I.P. CNAI è un'organizzazione unica nazionale, articolata su piani regionali e provinciali che esplica le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti attribuiti dal presente Statuto, in base alle decisioni degli Organi nazionali in armonia con gli Organi periferici.

Il M.I.P. CNAI ha il compito di rappresentanza istituzionale e sociale, di indirizzo politico progettuale, di coordinamento, di impulso e di governo dell'Unione nel suo insieme.

La sua sede è in Chieti.

La durata è illimitata.

ART. 2 – Il M.I.P. CNAI, ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà, sul piano nazionale e sul piano internazionale, secondo il dettato dello Statuto sociale e gli indirizzi degli Organi nazionali del Gruppo C.N.A.I.

A tal fine gli scopi del M.I.P. CNAI sono:

- a. Perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini in condizioni di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia della invalidità e che permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva;
- b. rivendicare una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionati in maniera perequativa automatica e permanente, un trattamento economico analogo a quello praticato al pari livello in attività di servizio che deve prevedere anche criteri di uguaglianza e di equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;
- c. promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati e delle persone anziane;

- d. perseguire una adeguata legislazione sociale e partecipazione alla definizione, al controllo ed alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate agli anziani ed ai pensionati;
- e. la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza di ogni aspetto della vita sociale, anche sotto i profili: legale, tecnico, tributario-fiscale, assicurativo e finanziario, sindacale secondo le norme vigenti. L'assistenza fiscale ai pensionati è fornita mediante il C.A.F. CNAI srl;
- f. l'azione organica e permanente sul territorio nell'ambito del "Tempo Libero" dei "Servizi Sociali", della "Promozione Umana" e della "Animazione Culturale" promuovendo l'istituzione di circoli ricreativi, sportivi, culturali, centri di accoglienza e quant'altro necessario;
- g. rafforzare solidali rapporti con le Organizzazioni dei lavoratori in attività di servizio aderenti al Gruppo CNAI per la più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale. A tal fine, per meglio tutelare gli interessi dei pensionati, il M.I.P. CNAI designa a livello provinciale, regionale, e nazionale (Consiglio Nazionale) un proprio rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- h. promuove iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione dei servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane particolarmente di quelle sole e non autosufficienti.

Sul piano internazionale il M.I.P. CNAI intende:

- a. favorire l'azione comune con i sindacati dei pensionati o con le associazioni degli anziani democratiche e autonome di altri paesi;
- b. promuovere la solidarietà internazionale soprattutto a favore dei paesi in via di sviluppo.

Il M.I.P. CNAI ha come obiettivo quello di difendere uno stato sociale adeguato ai bisogni dei pensionati e degli anziani e di promuovere la solidarietà fra generazioni.

Il M.I.P. CNAI intende perseguire questi obiettivi direttamente ed attraverso l'esercizio dell'attività sindacale del Gruppo CNAI.

ART. 3 – Il M.I.P. CNAI provvede:

1. fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, sociale ed organizzativa, secondo gli indirizzi degli organi nazionali del Gruppo CNAI;
2. rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organismi del pubblico potere;
3. coordinare ed organizzare gli interessi e le aspettative dei pensionati, fissando gli indirizzi di politica rivendicativa;
4. programmare e gestire attraverso l'ENFRAU, l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
5. designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
6. assistere nel quadro degli indirizzi, stabiliti dagli organi, le organizzazioni comunali, provinciali, regionali nella azione di loro competenza, assumendo allo scopo tutte le iniziative tra le quali, in particolare, l'informazione l'attività di studio e ricerca, convegni e seminari.

ART. 4 – Sono soci del M.I.P. CNAI i pensionati provenienti da attività del mondo autonomo imprenditoriale, come: commercianti, artigiani, agricoltori, imprenditori in genere ed i loro familiari, i coadiutori, i quali accettano le finalità del Movimento e si impegnano a collaborare per la loro realizzazione.

Alle stesse condizioni possono far parte del M.I.P. CNAI pensionati, sia provenienti da dipendenza

del pubblico impiego che privato, nonché pensionati per invalidità che accettano le finalità del Movimento e si impegnano e collaborano per la loro realizzazione.

I pensionati del M.I.P. CNAI fanno automaticamente parte delle Organizzazioni del Gruppo CNAI. Essi oltre ai diritti degli altri soci delle Organizzazioni del Gruppo CNAI di cui allo statuto sociale, partecipano anche alla elaborazione delle singole linee di politica assistenziale, previdenziale, sindacale, sociale e culturale attraverso assemblee di base indirette dal M.I.P. CNAI.

Essi hanno, inoltre, il diritto di ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione del Gruppo CNAI, ad essere tutelato nei propri diritti ed a usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

I soci pensionati, versano al Gruppo CNAI un contributo annuo secondo le modalità e nell'ammontare (ridotto rispetto agli altri soci) definiti dal Consiglio Nazionale.

Una quota del contributo viene, dal Consiglio Nazionale dal CNAI destinata al Movimento per l'attività che svolge in proprio.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nello statuto delle Organizzazioni del Gruppo CNAI e nel presente.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi; per le cariche che comportano responsabilità civili verso i terzi sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età.

ART. 5 – Con deliberato dall'Assemblea Nazionale, il Movimento può stipulare convenzioni con Istituti (INPS, INAIL, ENPALS, Ministero del Tesoro ecc. per la riscossione dei contributi associativi o diversi)

ART. 6 – Per armonizzare le iniziative regionali con la politica del Movimento sul piano nazionale e per assicurare unicità di indirizzo viene istituito presso la sede nazionale una Consulta Nazionale delle Regioni, composta dai Presidenti o loro Delegati delle sedi regionali, ed è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

ART. 7 – Nell'ambito del Movimento è costituito il movimento femminile.

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

ART. 8 – Organi Provinciali del M.I.P. CNAI sono:

- a. il Congresso Provinciale;
- b. il Consiglio Provinciale;
- c. la Presidenza Provinciale.

ART. 9 – Il Congresso Provinciale è costituito dai delegati eletti nell'ambito delle organizzazioni operanti sul territorio e tra tutti gli associati nella provincia. E' convocato ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche provinciali e per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale.

ART. 10 – Il Consiglio Provinciale è composto da 5 a 11 Consiglieri, eletti dal Congresso Provinciale.

Fanno parte con voto deliberativo i delegati del movimento femminile regolarmente eletti dagli organi statutari.

Fanno altresì parte del Consiglio Provinciale a titolo Consultivo:

- a. i soci del Movimento che ricoprono cariche in enti ed organismi provinciali in rappresentanza della categoria;
- b. i Consiglieri Nazionali residenti.

ART. 11 – Il Consiglio Provinciale ha i seguenti compiti:

- a. elegge nel suo ambito il Presidente ed i componenti della Presidenza Provinciale;
- b. imposta il programma delle attività sociali, in armonia con le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- c. convoca il Congresso Provinciale;
- d. approva i bilanci;
- e. esprime l'orientamento per la scelta dei soci del Movimento in tutti gli organismi rappresentativi della categoria;
- f. propone al Collegio Provinciale dei Probiviri la eventuale espulsione dei soci.

ART. 12 – La Presidenza Provinciale è composta dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti, da un Segretario Amministrativo e da uno a quattro Consiglieri a seconda delle necessità locali.

ART. 13 – La Presidenza Provinciale ha i seguenti compiti:

- a. attua le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Provinciale;
- b. predispone i bilanci;
- c. opera ai fini del migliore funzionamento del Movimento;
- d. adotta, in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile del Consiglio;
- e. nomina il Segretario Provinciale.

ORGANI REGIONALI

ORGANI NAZIONALI

ART. 16 – Organi nazionali del M.I.P. CNAI sono:

- a. il Congresso Nazionale;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. la Presidenza Nazionale.

ART. 17 – Il Collegio Nazionale è formato dai delegati eletti nei pregressi provinciali.

Si riunisce ogni cinque anni in via ordinaria ed in via straordinaria su richiesta di almeno 3/5 (tre quinti) dei Consigli Provinciali o dei componenti del Consiglio Nazionale.

Il Congresso è il massimo organo deliberativo del Movimento, esso ha i seguenti compiti:

- a. elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- b. esamina la relazione sull'attività svolta nel quinquennio;
- c. fissa gli indirizzi generali dell'Unione..

ART. 18 – Il Consiglio Nazionale è così composto:

- a. da ventidue membri eletti sul piano nazionale;
- b. da otto membri per raggruppamenti regionali.

Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale a titolo consultivo:

- a. i Presidenti Nazionali delle Organizzazioni del Gruppo CNAI;
- b. la Delegata Nazionale del movimento femminile;
- c. i Presidenti Regionali;
- d. i Soci del Movimento che hanno responsabilità in organi ed enti pubblici a livello nazionale;
- e. i Soci fondatori del Movimento;
- f. il responsabile dell'ENFRAU;
- g. il Presidente del CAF CNAI.

ART. 19 – Il Consiglio Nazionale:

- a. elegge il Presidente ed i componenti della Presidenza Nazionale;
- b. definisce gli indirizzi del Movimento sulla base degli orientamenti del Congresso;
- c. formula i programmi di attività;
- d. convoca il Congresso Nazionale;
- e. approva i bilanci;
- f. delibera su tutte le iniziative a carattere nazionale.

ART. 20 – La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente, da due vice Presidenti di cui uno Vicario, da un Segretario Amministrativo, da tre Consiglieri, dai Presidenti Nazionali non più in carica e dal Presidente Nazionale del CNAI o suo delegato.

ART. 21 – La Presidenza Nazionale ha i seguenti compiti:

- a. attua i deliberati del Consiglio Nazionale;
- b. cura le linee di politica amministrativa e predisponde i bilanci;
- c. intraprende ogni iniziativa intesa a sviluppare la presenza e l'attività associativa in esecuzione agli art. 1 e 2;
- d. adotta in caso di urgenza le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendole alla sua ratifica nella prima riunione utile del Consiglio.

ART. 22 – La Presidenza Nazionale provvede alla nomina di un Direttore il quale partecipa a titolo consultivo alle riunioni degli organi sociali nazionali ed ha la responsabilità del coordinamento

delle attività dell'Unione sulla base delle decisioni prese dalla Presidenza Nazionale.
Il Direttore in particolare:

- a. mantiene i rapporti con i Consigli Regionali e le Sedi Provinciali;
- b. propone programmi di potenziamento e di espansione dell'Unione;
- c. ha la responsabilità del funzionamento della segreteria nazionale e dei relativi servizi;
- d. risponde del suo operato al Presidente Nazionale.

ART. 23 – Il Movimento promuove il volontariato come risorsa basilare per il sostegno della sua vita associativa e della attività di solidarietà con le persone, la famiglia e le comunità organizzate.

RAPPRESENTANZA E POTERI

ART. 24 – Il Presidente Nazionale ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale del M.I.P.. CNAI a livello nazionale e la firma di fronte a terzi ed in giudizio, nomina il vice Presidente Vicario e firma le convenzioni di ogni tipo, in particolare con gli Istituti INPS, INAIL ecc., per l'esazioni dei contributi e delle quote associative; delibera con i poteri della Presidenza nei casi d'urgenza.

I Presidenti Provinciali e Regionali hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio del Movimento relativamente ai loro rispettivi livelli e rispondono delle obbligazioni da loro assunte.

Detti Presidenti non potranno, per qualsiasi titolo o causa, chiedere di essere sollevati dalla responsabilità. Il M.I.P. CNAI Nazionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 25 – A livello provinciale e nazionale viene eletto il Collegio dei Revisori dei Conti con la funzione di verifica delle contabilità e di tutti gli atti amministrativi.

I Revisori vengono eletti ogni cinque anni dai rispettivi Congressi.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Revisori effettivi e da due supplenti.

GARANZIE STATUTARIE

ART. 26 – Presso ogni Consiglio Provinciale è costituito il Collegio dei Probiviri, eletto dal Congresso Provinciale e composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, scelti tra i soci che non rivestono alcuna carica all'interno dell'Unione e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio, i membri effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi.

ART. 27 – Presso la Sede Nazionale è costituito il Collegio Nazionale dei Probiviri composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra gli iscritti che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e che non rivestano alcuna carica all'interno dell'Unione.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio; i membri

effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti.

Il Presidente del Collegio viene eletto dal Congresso Nazionale, in caso di sostituzione dei membri effettivi.

ART. 28 – Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti della provincia e decide:

- a. sui casi di indisciplina o indegnità dei soci;
- b. sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizioni;
- c. sui ricorsi presentati dai singoli soci o da organi periferici del Movimento contro provvedimenti del Consiglio Provinciale o di altri organi del Centro operanti in provincia ritenuti fondati su violazione dello statuto.

Contro i provvedimenti del Collegio Provinciale dei Probiviri è data facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale dei Probiviri.

ART. 29 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide sui ricorsi avversi e le deliberazioni adottate dal Collegio Provinciale dei Probiviri.

ART. 30 – Le denunce per i casi di indisciplina e di indegnità dei soci devono essere presentate da Organi del Movimento. La denuncia è notificata all'interessato ed istruita a cura del Collegio competente a decidere.

ART. 31 – Il Collegio Provinciale dei Probiviri emette la propria decisione entro due mesi dal ricevimento della denuncia, il Collegio Nazionale entro tre mesi.

ART. 32 – I ricorsi contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri devono essere presentati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare.

ART. 33 – Sono misure disciplinari:

- a. il richiamo;
- b. la deplorazione;
- c. la sospensione a tempo determinato – da un mese ad un anno – con la conseguente decadenza delle cariche sociali;
- d. l'espulsione.

Il Collegio dei Probiviri, deve entro dieci (10) giorni, comunicare e motivare agli interessati ed agli organi denuncianti le delibere adottate.

ART. 34 – Gli espulsi per indisciplina o per indegnità possono essere riammessi solo su giudizio favorevole del Collegio dei Probiviri che ha adottato la misura disciplinare, su istanza dell'interessato presentata tramite gli organi competenti.

ART. 35 – La qualità di socio si perde per dimissioni e per espulsione, quando l'attività del socio sia incompatibile con gli scopi e gli orientamenti del Movimento

Le dimissioni debbono essere inviate a mezzo raccomandata sei mesi prima della scadenza.

ART. 36 – Il Consiglio Provinciale può intervenire nei riguardi delle Presidenze delle Sedi Comunali nel caso in cui detti organi vengono meno alle loro funzioni e può ordinare lo scioglimento e nominare un commissario straordinario fino a nuove elezioni. Organo di appello per tali provvedimenti è il Consiglio Nazionale.

ART. 37 – La Presidenza Nazionale sentita la Presidenza Regionale può sciogliere il Consiglio Provinciale quando questo sia venuto meno alle sue funzioni o espliciti attività contraria agli indirizzi del Movimento nominando un Commissario Straordinario per la Provincia. Il Commissario Straordinario rappresenta il M.I.P. CNAI a tutti i livelli e a tutti gli effetti nella provincia commissariata, sino alla celebrazione del regolare Congresso Provinciale.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 38 – L'esercizio finanziario del Centro coincide con l'anno solare.

Entro i mesi di aprile e novembre di ogni anno la Presidenza Nazionale, o Provinciale sottopone ai rispettivi Consigli il conto consuntivo e il bilancio di previsione.

ART. 39 – Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a. dalle quote di tesseramento, dai contributi associativi ordinari e integrativi, e da quelli per i servizi corrisposti dai soci aderenti;
- b. da eventuali contributi obbligatori per legge;
- c. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d. dalle somme incassate per atti di liberalità o per altro titolo.

ART. 40 – Il patrimonio sociale del Movimento è costituito dai beni mobili e immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Di detto patrimonio dovrà essere tenuto l'inventario.

Tale inventario dovrà essere presentato in allegato al bilancio annuale.

PROCESSI VERBALI

ART. 41 – Di tutte le riunioni degli organi deliberativi ed esecutivi del Movimento ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale.

ART. 42 – Lo statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale oppure su delega di questo dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Tutte le modifiche statutarie debbono essere precedute dal parere vincolante del Consiglio Nazionale del CNAI.

Il Congresso Nazionale potrà decidere lo scioglimento dell'Associazione, ma con votazione all'unanimità ed in tale ipotesi l'intero patrimonio passa al CNAI, quale Organizzazione fondatrice.

ORGANI UFFICIALI

ART. 43 – Organi Ufficiali del Movimento sono:

- a. il periodico “Prospettive dei Pensionati”;
- b. la rivista “CNAI Informa”.

NORMA TRANSITORIA

ART. 44 – In attesa della costituzione degli Organi territoriali del Movimento, il Consiglio Nazionale del M.I.P. CNAI nomina un Consiglio Nazionale provvisorio che provvederà all’organizzazione territoriale del Movimento.